



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi

*Procedimento di modifica relativo alla proposta di soluzioni tecniche alternative per
l'area della sileria rispetto al progetto di miglioramento e gestione degli scarichi
idrici, autorizzato con procedimento ID122/10050*

(ID 122/13559)

Gestore	Basell Poliolefine Italia S.r.l.
Località	Brindisi
Gruppo Istruttore	Antonio Fardelli (Referente)
	Marco Mazzoni
	Mauro Rotatori
	Antonietta Riccio - Regione Puglia
	Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi
	Francesco Corvace - Comune di Brindisi
Data emissione	1/12/2022



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

Sommario

1. Definizioni.....	3
2. Introduzione	6
2.1 Atti presupposti	6
2.2 Atti normativi	6
2.3 Atti ed attività istruttorie	8
3. Identificazione dell'installazione	10
4. Introduzione	11
5. Interventi autorizzati nell'ambito del DM n. 252 del 10/12/2020	11
6. Proposta di modifica.....	12
7. Piano di monitoraggio e controllo	13
8. Tariffa istruttoria.....	13
9. Conclusioni	14



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi

1. Definizioni

Autorità competente (AC)	Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) - Direzione Valutazioni Ambientali (VA).
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Puglia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
Gestore	Basell Poliolefine Italia Srl – Stabilimento di Brindisi, installazione IPPC sita in comune di Brindisi, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi

Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), Direzione Valutazioni Ambientali (VA) e sono pubblicati sul sito https://va.mite.gov.it/it-IT, al fine della consultazione del pubblico.</p>
Valori Limite di Emissione (VLE)	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni.</p> <p>Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

2. Introduzione

2.1 Atti presupposti

Visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria AIA-IPPC;
vista	la legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione istruttoria AIA-IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 335 del 12 dicembre 2017 <i>“Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma 3 del DPR 90/2007”</i> ;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC/1519 del 7/11/2022, che assegna l'istruttoria per la modifica dell'AIA dello stabilimento Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi, al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">– Dott. Antonio Fardelli– Referente GI– Dott. Marco Mazzoni– Dott. Mauro Rotatori
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n. 90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">– Antonietta Riccio - Regione Puglia– Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi– Francesco Corvace - Comune di Brindisi

2.2 Atti normativi

Visto	il D.Lgs. n. 152/2006 <i>“Norme in materia ambientale”</i> (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: <ul style="list-style-type: none">– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi

	<ul style="list-style-type: none">– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;– deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i> <i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i>



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	<i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. “</i>
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi: a) quando previsto dall'articolo 29-septies; b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “ <i>I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente”</i>
visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 2010/75/UE di cui il D.Lgs. 152/2006 rappresenta recepimento integrale.

2.3 Atti ed attività istruttorie

Visto	il decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato alla società Basell Poliolefine Italia S.r.l. per l'installazione di Brindisi n. DVA-DEC-2010-807 del 9/11/2010;
visto	Il D.M. n. 252 del 10/12/2020 con cui si autorizza il progetto di “miglioramento nella gestione degli scarichi idrici” per lo stabilimento di Brindisi della società Basell Poliolefine Italia S.r.l.
vista	la documentazione del 13/10/2022, acquisita al prot. MiTE/127400 del 14/10/2022, con la quale il Gestore ha trasmesso istanza di modifica dell'AIA proponendo soluzioni tecniche alternative per l'area della sileria rispetto al progetto di



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	miglioramento e gestione degli scarichi idrici, autorizzato con procedimento ID122/10050.
vista	la nota prot. MiTE/136436 del 3/11/2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica, ha avviato il procedimento di modifica per l'installazione di Brindisi identificandolo con ID 122/13559;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
vista	l'e-mail del 17/11/2022 di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione ai componenti del Gruppo Istruttore e acquisita al prot. CIPPC/1684 dell'1/12/2022, con allegati i riscontri dell'approvazione del PIC.



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi

3. Identificazione dell'installazione

Ragione sociale	Basell Poliolefine Italia S.r.l. - Stabilimento di Brindisi
Indirizzo sede operativa	Via Enrico Fermi n. 50, 72100, Brindisi (BR)
Sede Legale	Via Pontaccio n. 10, 20121, Milano (MI) PEC: bpi_bro_hse@legalmail.it
Rappresentante Legale	Corrado Rotini Piazzale Guido Donegani n. 12, 44122, Ferrara (FE) PEC: basellpoliolefineitalia@legalmail.it; bpi_bro_hse@legalmail.it
Tipo impianto	Impianto chimico esistente
Codice e attività IPPC	Codice IPPC: 4.1 h): Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare materie plastiche (h) Classificazione NACE: 20.16 – Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie Classificazione NOSE-P: 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici organici (Industria chimica)
Gestore Impianto	Gianpiero Manca Via Enrico Fermi n. 50, 72100, Brindisi (BR) Recapiti telefonici: 0831.541901/902 e-mail: gianpiero.manca@lyondellbasell.com PEC: bpi_bro_hse@legalmail.it
Referente IPPC	Rodolfo Nacci Via Enrico Fermi n. 50, 72100, Brindisi (BR) Recapiti telefonici: 0831.541901/902 e-mail: rodolfo.nacci@lyondellbasell.com PEC: bpi_bro_hse@legalmail.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI
Sistema di gestione ambientale	UNI EN ISO 14001 (valido fino al 24/06/2024)



Commissione Istruttoria AIA - IPPC Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi

4. Introduzione


Con provvedimento D.M. n. 252 del 10/12/2020 è stato autorizzato il progetto di “miglioramento nella gestione degli scarichi idrici” per lo stabilimento di Brindisi della società Basell Poliolefine Italia S.r.l. Tale provvedimento indicava come termine ultimo per il completamento degli interventi il 31/12/2021.

Con nota del 3/12/2021 il Gestore ha chiesto una proroga di 12 mesi, indicando come termine il 31/12/2022, per il completamento dei suddetti interventi, motivando questa richiesta con il prolungarsi dell'istruttoria che ha ridotto i tempi indicati nel cronoprogramma presentato e con l'emergenza legata alla diffusione del COVID.

Con nota del 13/10/2022, acquisita dal Ministero al prot. MiTE/127400 del 14/10/2022, il Gestore ha presentato istanza di modifica dell'AIA proponendo soluzioni tecniche alternative per l'area della sileria rispetto al progetto di miglioramento e gestione degli scarichi idrici, autorizzato con procedimento ID122/10050.

5. Interventi autorizzati nell'ambito del DM n. 252 del 10/12/2020

Il progetto di miglioramento della gestione degli scarichi idrici autorizzato con DM 252 del 10/12/2020 inquadrava le acque meteoriche di dilavamento dell'area della sileria come acque meteoriche non contaminate. Il progetto per tali acque prevedeva che attraversassero una vasca trappola di separazione solido-liquido denominata PB7, prima di essere immesse nella rete Versalis. Nella figura seguente è riportato lo schema degli scarichi idrici autorizzato con DM n. 252.





Commissione Istruttoria AIA - IPPC Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi

6. Proposta di modifica


L'area oggetto della modifica è quella destinata alla sileria delle unità produttive P9T e PP2.

L'area della sileria ha una superficie scolante impermeabile di 9.600 m².

Nelle immagini seguenti è evidenziata l'area relativa all'intervento proposto.



Identificazione area intervento



Unità Produttive: P9T e PP2



Identificazione area intervento



Commissione Istruttoria AIA - IPPC Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi

A seguito di valutazioni tecnico - progettuali con approccio maggiormente cautelativo, la Basell Brindisi intende gestire le acque meteoriche di dilavamento dell'area della sileria come "acque meteoriche potenzialmente contaminate". Le acque meteoriche potenzialmente contaminate, a mezzo di un collettamento interno, saranno inviate alla vasca D108, all'interno della quale avverrà una separazione solido-liquido. Prima dell'invio alla vasca D108, le acque meteoriche di dilavamento dell'area della sileria attraverseranno sempre la stessa vasca trappola denominata PB7 che sarà realizzata nell'area della sileria (come da progetto approvato).

Nella tabella seguente a seguito dello sviluppo dell'ingegneria è riportato l'aggiornamento delle superfici potenzialmente contaminate inserendo l'area della sileria, delle superfici scolanti e i volumi delle acque meteoriche potenzialmente contaminate inviate alla vasca D108.

Denominazione area	Superficie scolante (m ²)	Volume (m ³)	Note
PP2	5.530	13,8 – 27,7	In accordo alla definizione di acque di prima pioggia, vista la superficie dilavata (compresa tra 10.000 e 50.000 m ²), il calcolo è stato effettuato con 2,5 e 5 mm di pioggia.
P9T	11.250	28,1 – 56,3	
PPS	3.090	7,7 – 15,5	
Aree servizi impianti	10.923	27,3 – 54,6	
Stazione antincendio	47	0,12 – 0,24	
Deposito temporaneo rifiuti (Area 11)	7.720	19,3 – 38,6	
Sileria	11.200	28,0 – 56,0	
TOTALE	49.760	24,4 – 248,8	

Dalle informazioni riportate nel progetto autorizzato con D.M. 252 del 10/12/2020, si evince come il volume utile di accumulo della vasca D108 (pari a 438 m³), sia in grado di accumulare tutto il volume di acqua di prima pioggia (pari a 249 m³) derivante dalle aree potenzialmente contaminate con un certo margine (circa il 175% in più), non considerando il continuo trasferimento (tramite pompe) dalla vasca D108 verso l'impianto biologico della società Versalis.

Come previsto dal progetto autorizzato, le acque meteoriche potenzialmente contaminate sono poi inviate, tramite il sistema di pompe, all'impianto di trattamento biologico gestito dalla società Versalis, da cui, dopo trattamento, vengono scaricate in mare attraverso il punto di scarico denominato Scarico n. 2 - Policentrica Est.

La modifica proposta non prevede l'attivazione di nuovi punti di scarico, né variazione dei valori limite autorizzati con il D.M. 252 del 10/12/2020.

7. Piano di monitoraggio e controllo

Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere eventualmente adeguato da parte di ISPRA coerentemente con il presente parere.

8. Tariffa istruttoria

Il Gestore ha versato la tariffa istruttoria, ai sensi del D.M. n. 58 del 6/03/2017, che si ritiene congrua.



Commissione Istruttoria AIA - IPPC Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi

9. Conclusioni

Con riferimento all'istanza di modifica dell'AIA trasmessa con nota del 13/10/2022, acquisita dal Ministero al prot. MiTE/127400 del 14/10/2022, con la quale il Gestore propone soluzioni tecniche alternative per l'area della sileria rispetto al progetto di miglioramento e gestione degli scarichi idrici, autorizzato con procedimento ID122/10050, il Gruppo Istruttore ritiene che la modifica proposta si configuri come “non sostanziale” in quanto non produce “effetti negativi e significativi sull'ambiente”, ed è pertanto accoglibile, nel rispetto della seguente condizione:

- 1) Comunicare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il completamento degli interventi proposti in accordo con il termine fissato al 31/12/2022, data di ultimazione di quanto previsto nell'ambito del progetto di miglioramento e gestione degli scarichi idrici, autorizzato con procedimento ID122/10050.

Il Gestore è comunque tenuto a garantire il mantenimento di quanto previsto dalle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione europea del 30/05/2016 sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica”.

Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dall'AIA rilasciata con decreto prot. 807 del 09/11/2010 e s.m.i. nonché gli obblighi di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e le disposizioni del regolamento della Regione Puglia n. 26/2013 e s.m.i., recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel CAPO II dello stesso Regolamento che disciplina le operazioni di convogliamento, separazione, raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio che provengano da superfici in cui vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di altre sostanze che possano pregiudicare il conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori.

.